

# TASSE DI CONCESSIONE DELL'ATTINENZA COMUNALE

## *IL MUNICIPIO DI GERRA VERZASCA*

vista la modifica dell'articolo 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit), in vigore dal 1° gennaio 2006, relativa alla tassa prelevata dal comune in materia di concessione dell'attinenza comunale;

richiamati gli articoli 12 e 20 del Regolamento di applicazione della LCCit (RLCCit), in vigore dal 1° gennaio 2006;

rilevato che il nuovo ordinamento cantonale, adeguandosi a quello federale, abbandona il prelievo delle tasse di concessione in funzione del reddito e della sostanza dei richiedenti, che è sostituito da tasse che dovranno corrispondere ai costi effettivi di procedura;

richiamato l'articolo 192 della Legge organica comunale concernente la competenza del Municipio ad emanare ordinanze municipali per le materie di sua competenza;

con risoluzione no. 326 del 6 febbraio 2006

### decide:

1. Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, sia in via ordinaria che in via agevolata, il Municipio preleva una tassa che copra le spese causate (articoli 20 LCCit, 12 e 20 RLCCit).
2. Sono considerate spese ai sensi dell'articolo precedente le prestazioni del personale amministrativo, degli esaminatori e del Municipio; le spese postali; le fotocopie; l'allestimento di attestazioni, di dichiarazioni e di estratti.
3. Le prestazioni del personale dell'Amministrazione comunale sono valutate al costo effettivo (stipendio lordo + oneri sociali al netto). Per l'esame viene addebitata l'indennità versata agli esaminatori secondo il Regolamento comunale. Per la valutazione della domanda da parte del Municipio è prelevata una tassa di Fr. 10.-. Le fotocopie sono addebitate al costo di cts 50 ciascuna. Per l'allestimento di attestazioni, dichiarazioni e estratti, si applica la tassa di cancelleria di Fr. 20.- per ogni documento.
4. La quantificazione delle prestazioni dell'Amministrazione comunale avviene mediante un'apposita tabella, dalla quale risulti in dettaglio la composizione delle prestazioni effettuate.
5. La tassa addebitata al richiedente è fissata dal Segretario comunale, conformemente all'Ordinanza municipale concernente le deleghe di competenze municipali all'Amministrazione del 4.6.2002 (Allegato all'Ordinanza, dicastero Sicurezza pubblica, servizio Naturalizzazioni). Alla decisione è allegata la tabella di cui all'articolo 4.
6. La tassa deve essere pagata prima dell'invio dell'incarto all'Autorità cantonale, e comprende le prestazioni e le spese fino a questa fase della procedura. Eventuali prestazioni effettuate successivamente, saranno fatturate di volta in volta con gli stessi criteri stabiliti negli articoli precedenti.
7. La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura (articoli 12 e 20 RLCCit).
8. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2006. Essa si applica sia per le procedure avviate a partire da questa data, sia per quelle già in corso.
9. Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata l'Ordinanza municipale del 17 dicembre 1996 concernente le Tasse di concessione dell'attinenza comunale.

10. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 15 giorni agli albi comunali, precisamente dal 9 al 24 febbraio 2006.

Gerra Piano, 7 febbraio 2006

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi